**ALLEGATO**

1. Gli allegati IV e V sono così modificati:

a) nell’allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: “(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia “bottom-up” basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.”;

b) l’allegato V è sostituito dal seguente:

“*Allegato V*

**Metodi e principi comuni di calcolo dell’impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 *bis* e 7 *ter* e dell’articolo 20, paragrafo 6**

1. Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 *bis* e 7 *ter* e dell’articolo 20, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell’attuazione possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a) risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L’approccio generico è definito “ex-ante”;

b) risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall’applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l’addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L’approccio generico è definito “ex-post”;

c) risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l’informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d) risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non può essere usato per risparmi risultanti dall’applicazione di misure fisiche.

2. Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 *bis* e 7 *ter* e dell’articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:

a) occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l’evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;

b) i risparmi derivanti dall’attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell’articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);

c) è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i) i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 443/2009[[1]](#footnote-2) e (UE) n. 510/2011[[2]](#footnote-3);

ii) i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all’energia in seguito all’applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE;

d) sono autorizzate le politiche intese a stimolare una maggiore efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati;

e) è possibile accreditare le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, purché si dimostri che la diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che va fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

f) nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

g) per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

h) per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure. A tal fine è possibile conteggiare i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima redatti a norma della governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all’obbligo di calcolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all’articolo 7 *ter* e all’articolo 20, paragrafo 6, siano rispettati i seguenti requisiti:

a) le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell’uso finale;

b) la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell’attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c) i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d) il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato IV;

e) le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità responsabili dell’attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull’andamento annuale dei risparmi energetici;

f) i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g) i risparmi risultanti da un’azione individuale non possono essere dichiarati da più di una parte;

h) le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell’autorità pubblica responsabile dell’attuazione sono comprovatamente all’origine del conseguimento dei risparmi dichiarati.

Per le misure politiche adottate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono utilizzare il metodo di calcolo stabilito a norma della direttiva 2010/31/UE nella misura in cui è conforme ai requisiti dell’articolo 7 della presente direttiva e del presente allegato.

4. Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell’articolo 7 *ter*, si applicano i seguenti principi:

a) sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive del Consiglio 2003/96/CE[[3]](#footnote-4) o 2006/112/CE[[4]](#footnote-5);

b) l’elasticità al prezzo per il calcolo dell’impatto delle misure fiscali (tassazione dell’energia) deve rappresentare la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative;

c) i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.

5. Notifica del metodo

In conformità della futura proposta legislativa sulla governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 7 *bis* e 7 *ter* e all’articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a) il livello dell’obbligo di risparmio energetico o del risparmio che si prevede conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b) le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell’attuazione;

c) i settori interessati;

d) le misure politiche e le singole azioni previste dalla misura politica, compreso il volume totale cumulativo di risparmio previsto per ciascuna misura;

e) la durata del periodo obbligatorio per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

f) le azioni previste dalla misura politica;

g) il metodo di calcolo con le modalità per determinare l’addizionalità e il nesso causale, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala;

h) la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

i) l’approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all’interno dello Stato membro;

j) i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 7 *bis* e 7 *ter* e il modo in cui ne è garantita l’indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

k) nel caso delle imposte, la notifica include informazioni dettagliate concernenti:

i) i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii) l’autorità pubblica responsabile dell’attuazione;

iii) i risparmi che si prevede conseguire;

iv) la durata della misura fiscale; e

v) il metodo di calcolo, ivi compresa l’elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla.”.

2. L’allegato VII è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas”;

b) è inserito il seguente allegato VII *bis*:

“*Allegato VII*bis

**Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda**

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta all’anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

A decorrere dal [inserire data di entrata in vigore], se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l’energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le fatture contengano, siano accompagnate o rimandino, in modo chiaro e comprensibile, a confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.”.

1. Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). [↑](#footnote-ref-4)
4. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)